

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MIRIPIGLIO SOS GIOCO D'AZZARDO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Organizzazione di volontariato denominata: miripiglio sos gioco d'azzardo.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione miripiglio sos gioco d'azzardo anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione miripiglio sos gioco d'azzardo ha sede legale c/o CVS Onlus in via Xavier de Maistre, 19 nel Comune di Aosta e opera prevalentemente nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Organizzazione opera negli ambiti socio-assistenziali con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale e alle dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica.

L'Associazione miripiglio sos gioco d'azzardo esercita, dunque, una o più attività di interesse generale:

- a. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate;

f. promozione della cultura della legalità;

g. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per il raggiungimento dei propri scopi di interesse generale, l'associazione svolge le seguenti attività specifiche:

- organizzazione e gestione di un gruppo di mutuo aiuto per i dipendenti patologici e i familiari;
- offerta di servizio di ascolto e supporto telefonico 24 ore su 24 ore;
- collaborazione con servizi pubblici e privati;
- supporto familiare dei giocatori nel loro complesso offrendo loro ascolto e condivisione;
- offerta di consulenza legale ai giocatori che abbiano commesso reati derivanti dall'azzardo;
- adesione a reti nazionali e internazionali che si occupano di azzardo patologico;
- essere da trait d'union tra servizi e la "strada";
- promozione di attività dell'organizzazione attraverso il blog e i social network;
- promozione della cultura, dell'arte e delle passioni in contrasto alla dipendenza d'azzardo tra la comunità territoriale e scuole;
- attività di formazione e informazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche

richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali e controllare l'andamento dell'organizzazione;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi [termine variabile solo in riduzione] nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo
- recesso

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
- Prestare la propria opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con decorrenza dalla prima presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- c. esclusione: il socio che contravviene agli scopi statutari o viola in modo persistente le regole dell'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo ed è comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso entro il termine di 30 giorni all'Assemblea che decide in via definitiva.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente.**

Possono inoltre essere previsti l'**Organo di controllo** (istituito obbligatoriamente solo al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS) e il **Revisore legale** o l'**Organo di revisione** (istituito obbligatoriamente solo al superamento delle

soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se richiesto da almeno 5 soci con diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di deleghe pari a 2

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva la relazione di indirizzo, attività e programma proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti interni;
- approva i provvedimenti di competenza dell'Assemblea ratificati dal Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni 1 e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Competenze dell'organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio;
- determinare le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'assemblea;
- nominare un eventuale segretario;
- accogliere o respingere, motivandole, le domande degli aspiranti soci;
- proporre all'assemblea l'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 17

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Egli sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo, e dell'assemblea e che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci. Inoltre, in casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il fatto stesso che il Vice-Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 18

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23

(Bilancio d'esercizio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve

essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio d'esercizio è depositato presso la sede dell'organizzazione 10 giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni socio.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 25

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede

dell'Associazione.

ART. 27

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,

infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 30

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

L'organizzazione ha durata illimitata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luigi Basso

[Signature]
L'ADDETTO
Giuseppe PERNICE

registrato a Chamber II 23/11/2022
N. di 391 Sp. 3
Tributi a fianco indicati risultano versati con mod. 29

esente
adeguat. Terzo
settore